



ar. 15/1/14
Cron 1/14
Rep 853

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE

Il Giudice Istruttore del Tribunale in epigrafe indicato, dott. Staccione Vincenzo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1756 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013 avente ad oggetto: accertamento dell'Obbligo del Terzo, pendente

TRA

M Srl in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Roma, via Nizza n. 92, rapp.ta e difesa dall'Avv. Cosimo Damiano Fabio Moastrorsa, presso di lui elett.te dom.ta in Roma, via Nizza n. 92;

Attore

Banca MP in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Ferentino. Piazza Matteotti n. 6, contumace;

Convenuto

E
Banca CC in persona del legale rapp.te p.t., corrente in Ferentino, via Casilina Sud, n. 172, contumace;

Convenuto

E
FC residente in Ferentino via X

, contumace;

Convenuto

Staccione Vincenzo

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

CONCLUSIONI DELL'ATTORE

Come da conclusioni precisate all'udienza del 15/01/2014.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(artt. 132 c.p.e. e 118 disp. att.)

La domanda dell'attore non è fondata nel merito ed essa pertanto non va accolta.

Le dichiarazioni rese nel corso del giudizio dai terzi citati evidenziano l'insussistenza di crediti vantati dal debitore FC nei confronti degli istituti bancari interpellati dal creditore.

Tuttavia, ai soli fini della condanna alle spese del presente procedimento, occorre evidenziare che i medesimi terzi hanno originato il contenzioso in questione non rendendo la dichiarazione nei corso della procedura esecutiva presso terzi, ancorché entrambi regolarmente citati ai sensi dell'art. 543 c.p.e..

In particolare non ci si può sottrarre dallo stigmatizzare il comportamento della Banca che ha dapprima rifiutato di ricevere la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, pur essendone legittimata ai sensi di quanto significato in senso univoco dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale in materia ha appunto stabilito che il direttore della filiale è qualificabile quale institore dell'istituto di credito e lo rappresenta sia processualmente che sostanzialmente in tutti i rapporti da essa filiale gestiti; successivamente, nella dichiarazione resa in ritardo durante il presente giudizio, ha pretestuosamente lamentato di aver avuto conoscenza della procedura esecutiva unicamente a seguito della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

Le spese di esso, pertanto, sono da addebitare esclusivamente ai terzi pignorati, in solido tra loro, avendo essi colpevolmente omesso di rendere la dichiarazione di terzo, seppure negativa, nel corso della procedura esecutiva incardinata dalla M in danno del sig. FC.

P.M.Q

il Giudice dell'Esecuzione Mobiliare di Frosinone, in funzione di Giudice Unico del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 548 c.p.c., definitivamente pronunciandosi sulla procedura n. 1756/2013, tra M srl, MP, BCC e FC, respinge la domanda dell'attore; condanna i terzi MP e Banca CC, in solido, alle spese di giustizia che liquida nella somma, che appare congrua, di complessivi € 2.900,00, di cui € 700,00 per diritti fase di studio, € 600,00 per diritti fase introduttiva, € 400,00 per diritti fase istruttoria, € 1.000,00 per diritti fase decisionale, il resto per spese, oltre rimborso spese forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge.

Dispone che la procedura esecutiva, sospesa a seguito dell'introduzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, venga riassunta entro il termine di 6 mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Frosinone li 25/04/2014